



COMUNE DI MELICUCCA'

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 60 del 26-09-2013

OGGETTO:	Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (D.L. n. 5/2012, convertito in legge n.35/2012) e approvazione tabelle descrittive procedimenti dell'Ente.Individuazione del Responsabile dell'esercizio del potere sostitutivo in materia di trasparenza, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
-----------------	---

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 10:00, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza **OLIVERI EMANUELE ANTONIO** nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

OLIVERI EMANUELE ANTONIO	SINDACO	P
LUPINI VITTORIO	ASSESSORE ANZIANO	P
TOSCANO SEBASTIANO	ASSESSORE	A
VELTRI ROMANO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del servizio, CATANESI DOMENICO ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica;

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco - Presidente in merito all'oggetto,

ATTESO che il D.L. 51/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «*Semplifica Italia*», ha previsto disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, volte a perseguire l'obiettivo di *“modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione”*;

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012 e ss.mm.ii, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqies , che espressamente recitano: “ *9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia . Nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente proposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla homepage, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi, ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro; e in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato".

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;

- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

CONSIDERATO, altresì, che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della L. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

PRESO ATTO che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui DLgs. n. 150/2009 (cd. decreto Brunetta);

RILEVATO che la norma:

- costituisce il fondamento per la attuazione di un “commissariamento interno” in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;
- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale;

EVIDENZIATO, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” cd. ‘Anticorruzione’ in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett. d);
- prevede la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedimentali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett. d, nel sito web istituzionale (art 1, comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);
- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48);

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale *“il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività”*;

RITENUTO di individuare:

- nel Segretario comunale dell'Ente il soggetto a cui attribuire in via generale il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

ATTESO che:

- l'art. 7 della legge 69/09, sostituendo integralmente l'art. 2 della L. 241/90, stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici devono concludersi entro 30 giorni a meno che disposizioni di legge o di regolamento prevedano un termine diverso;

- la legge stabilisce, altresì, che i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai 90 giorni ma, esclusivamente nei casi in cui emergano rilevanti profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati e valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento, i termini possono oltrepassare i 90 giorni sino al limite massimo di 180 giorni;

DATO ATTO che le previsioni in materia di durata massima dei procedimenti sono attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.117, comma 2, lett. m), della Costituzione e sono, dunque, cogenti anche per la legislazione regionale e per la regolamentazione locale;

PRECISATO che i Responsabili di Area hanno condotto una prima ricognizione dei procedimenti di rispettiva competenza ed hanno redatto le tabelle allegate alla presente, ricognizione che costituisce oggetto di continuo aggiornamento e completamento sulla base di quanto richiesto dalla norma appena richiamata;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 43 secondo il quale *“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza[...]”*;

VISTO il decreto sindacale n. 9 del 26 settembre 2013 con il quale è stato nominato, quale Responsabile della Trasparenza, il Segretario comunale in servizio dott. ssa Elisabetta Luisa Maria

Priolo, demandando allo stesso l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto della normativa sulla trasparenza;

DATO ATTO che il Responsabile della Trasparenza:

- Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;

RICHIAMATO l'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 che, in sede di disciplina dell'accesso civico, dispone: *“1.L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2.La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 3.L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 5.La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto. 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5”.*

CONSIDERATO CHE, coincidendo entrambe le suddette figure (responsabile della trasparenza e titolare del potere sostitutivo) nella medesima persona del Segretario Comunale, occorre individuare un soggetto cui delegare l'esercizio del potere sostitutivo di cui al citato art. 2 comma 9-bis nella specifica materia della trasparenza, con particolare riguardo all'accesso civico;

DATO ATTO CHE:

- Questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
- Il Sindaco, con propri provvedimenti, ha provveduto a conferire la titolarità di Posizione Organizzativa a norma degli artt. 50 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 15 CCNL 22.01.2004;

RITENUTO OPPORTUNO delegare tali mansioni al sig. Catanesi Domenico, che per il ruolo rivestito (responsabile del settore amministrativo) oltre che per l'esperienza maturata nell'Ente, appare il soggetto maggiormente idoneo a svolgere tali mansioni;

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di individuare in via generale nel Segretario comunale pro tempore la figura a cui attribuire in via generale il potere sostitutivo in caso di inerzia, previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90;
3. Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
4. Di delegare, per le motivazioni di cui in premessa, al sig. Catanesi Domenico, le funzioni di Responsabile dell'esercizio del potere sostitutivo in materia di trasparenza, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i responsabili di area;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla homepage, come richiesto dalla normativa vigente;
7. Di approvare le allegate tabelle descrittive dei procedimenti dell'Ente, dando atto che la stessa contiene una prima ricognizione di procedimenti di competenza dell'Ente e sarà oggetto di continuo aggiornamento e completamento in relazione a quanto richiesto dalla norma appena richiamata;
8. Di disporre la pubblicazione delle tabelle allegate alla presente sul sito internet dell'ente, nell'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente".

Il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, con successiva ed unanime votazione, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

IL SINDACO
F.to OLIVERI EMANUELE ANTONIO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to LUPINI VITTORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa
Maria

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere espresso ai sensi dell' art. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, per quanto di propria competenza, il sottoscritto funzionario, sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime il seguente parere: PARERE Favorevole sotto il profilo della Regolarità Tecnica.

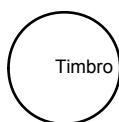
Data: 26-09-2013

Il Responsabile del servizio
F. to CATANESI DOMENICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, della su estesa deliberazione viene iniziata oggi **30-09-2013** la pubblicazione all'albo pretorio del Comune dove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
(Registro pubblicazione n. 213).

Melicuccà, li 30-09-2013



**RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**
F.to CATANESI DOMENICO

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- ***Che la presente deliberazione:***

☒ E' stata comunicata, con la lettera n. 2237 in data 30-09-2013 ai Signori capigruppo consiliari

- ***Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-09-2013***

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

E' copia conforme all'originale.

Melicuccà, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO